

Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione
Sessione

Giovedì 2 luglio 2026, pomeriggio

All'ordine del giorno, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio 2026 della III Commissione Consiliare Permanente, vi è il comma numero 5 che si svolge interamente in modalità segreta, con la prosecuzione dibattito legato alle Audizioni dell'Organismo di Sorveglianza, dell'Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti – I.G.R.C. S.p.A., di Banca Centrale della Repubblica di San Marino e al riferimento del Congresso di Stato e della Banca Centrale di San Marino. A seguire la votazione dell'Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari di opposizione in data 3 giugno 2026 in seduta segreta e depositato agli atti della seduta a seguito dell'Audizione dell'Organismo di Sorveglianza.

Al comma 3, in seduta pubblica, viene affrontato il progetto di legge sull'aggiornamento delle disposizioni fiscali in ambito bancario, finanziario e assicurativo, che ottiene il via libera della Commissione dopo un confronto che si concentra soprattutto sulla necessità di adeguare la normativa all'evoluzione del settore e di chiarire alcune definizioni contenute nel testo. Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti spiega che l'intervento nasce dall'esigenza di aggiornare una disciplina ormai superata, introducendo una classificazione più precisa dei soggetti autorizzati e recependo le nuove figure previste dalla normativa finanziaria. Tra gli obiettivi principali c'è anche quello di disciplinare in maniera più puntuale le compagnie assicurative estere che operano su rischi ubicati a San Marino, definendo con maggiore precisione il ruolo del rappresentante fiscale e dei soggetti passivi dell'imposta.

Più politico il dibattito attorno al comma 4: esame in sede referente del progetto di legge "Modifica all'articolo 104 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 - Composizione e nomina della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica". Il Segretario di Stato Marco Gatti spiega che l'obiettivo è rafforzare imparzialità, trasparenza e indipendenza dell'organismo, introducendo una composizione più qualificata con la presenza di professionisti iscritti agli Albi degli avvocati e notai e dei dottori commercialisti, oltre a reintrodurre incompatibilità già previste nella legge originaria del 1998. Secondo il Governo, le modifiche sono necessarie anche alla luce dei nuovi controlli successivi sulla legittimità degli atti e servono a garantire maggiore competenza tecnica e autonomia della Commissione. Dall'opposizione arrivano però forti critiche. Nicola Renzi (RF) definisce il testo "completamente disorganico" e sostiene che continui a creare un sistema di incompatibilità incoerente, diverso da organismo a organismo. A suo giudizio la norma è costruita per incidere su casi specifici e restringe ulteriormente il numero di persone che possono ricoprire incarichi pubblici. Dello stesso tenore l'intervento di Sara Conti (RF), che ribadisce come il provvedimento sembri una "norma ad personam", chiedendo una disciplina organica valida per tutti gli organismi e contestando in particolare il periodo di un anno che deve trascorrere dalla cessazione del mandato consiliare prima di poter essere nominati. Più articolata la posizione di Gian Nicola Berti (AR), che apprezza il rafforzamento dei requisiti professionali ritenendolo utile per garantire competenza nei controlli di legittimità, pur osservando che il tema delle incompatibilità dovrebbe essere affrontato in maniera complessiva e non limitatamente a un singolo organismo. Anche Gaetano Troina (D-ML) manifesta perplessità: comprende l'eliminazione del magistrato designato dal Tribunale ma contesta alcuni aspetti della nuova composizione, i criteri per la nomina del presidente e il continuo restringimento

della platea dei possibili candidati, osservando che il rischio è quello di rendere sempre più difficile reperire professionisti disponibili. Per Troina “rimane la sensazione che interventi di questo tipo servano soprattutto a escludere qualcuno o a favorire qualcun altro”. Il progetto di legge viene infine approvato dalla Commissione con 10 voti favorevoli e 3 contrari.

Di seguito una sintesi dei lavori

3. Esame in sede referente del progetto di legge “Aggiornamento disposizioni fiscali in ambito bancario, finanziario e assicurativo” (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze)

Segretario di Stato Marco Gatti: Il progetto di legge intende introdurre aggiornamenti di carattere fiscale alle normative che regolano il settore bancario e assicurativo. In particolare, è emersa l'esigenza di modificare l'articolo 40, comma 1, della legge 16 dicembre 2004 n. 172, che prevede l'obbligo di versamento di una tassa annuale promossa dall'amministrazione fiscale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della LISF, interamente detraibile dall'imposta sui redditi. Tale norma, ai fini della graduazione dell'importo della tassa tra due diverse categorie, riporta una tassonomia dei soggetti autorizzati non più aggiornata rispetto all'attuale elenco delle attività riservate previste dalla LISF, che oggi comprende, tra gli altri, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le asset firm, i depositari centrali di strumenti finanziari, le controparti centrali e i gestori di un mercato regolamentato. Si è ritenuto pertanto opportuno modificare l'articolo 40, comma 1, della legge n. 172 del 2004, inserendo alla lettera A le banche e le imprese di assicurazione e riassicurazione e, alla lettera B, gli altri soggetti autorizzati di cui alla legge 17 novembre 2005 n. 165. La presente legge apporta inoltre modifiche ad alcune disposizioni del decreto delegato 23 luglio 2013 n. 89, che ha istituito l'imposta da applicarsi sulle assicurazioni nella misura del 4% dell'imponibile, a carico delle imprese di assicurazione estere nei casi in cui il rischio sia ubicato a San Marino, imponendo a tali imprese la nomina di un rappresentante fiscale allo scopo di adempiere a tutte le formalità previste dal decreto delegato stesso e dal regolamento attuativo emanato dal Congresso di Stato il 29 novembre 2013 n. 7. Il progetto di legge si compone sostanzialmente di tre articoli. Sono stati inoltre depositati alcuni emendamenti: alcuni sono esclusivamente di forma, segnalati dall'Ufficio Studi Legislativi e che avrebbero potuto essere recepiti anche in sede di lettura, ma abbiamo preferito formulare integralmente il testo come suggerito. L'unico intervento di carattere più sostanziale riguarda la modifica del comma 7 dell'articolo 2, dove è stata disciplinata in maniera più compiuta la decorrenza degli effetti dell'abrogazione. Il comma 7 prevedeva infatti l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 9 del decreto delegato n. 89 del 2013; oltre all'abrogazione è stato inserito che essa avrà effetto a decorrere dalle conseguenti modifiche al regolamento 29 novembre 2013 n. 7, che il Congresso di Stato adotterà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Poiché quel decreto prevedeva l'adozione di un regolamento attuativo, è stato ritenuto necessario che la modifica produca effetti nel momento in cui sarà modificato anche il regolamento e, per questo motivo, è stato previsto il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Gaetano Troina (D-ML): Vorrei fare alcune considerazioni su questo progetto di legge, che in realtà è piuttosto scarno perché sostanzialmente si compone di due articoli. Vorrei chiedere alcuni chiarimenti al Segretario di Stato riguardo alle modifiche di sostanza introdotte dal provvedimento e, soprattutto, alle ragioni che hanno portato a compiere determinate scelte. Se ho letto correttamente, e mi sembra un aspetto non secondario, l'articolo 1 interviene a modificare l'articolo 40 di una legge finanziaria. Ne discuteremo poi nel dettaglio in sede di esame dell'articolo, ma, se non erro, mentre la legge n. 172 del 2004 prevedeva il pagamento di una tassa societaria annuale di 75.000 euro soltanto per le banche, oggi tale previsione viene estesa anche alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Mi chiedo quale sia stata la valutazione che ha portato a questa modifica, perché non credo che le banche abbiano lo stesso volume d'affari di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Vorrei quindi capire quali sono le ragioni che hanno portato a introdurre questa

equiparazione, anche perché non mi è chiaro se fino a oggi le imprese di assicurazione e riassicurazione fossero già soggette a un'imposta di questo importo. È stata poi modificata anche la previsione relativa ai 10.000 euro, che prima riguardava le finanziarie e che oggi viene estesa a tutti gli altri soggetti autorizzati, quindi immagino anche alle società di gestione e agli altri soggetti che operano nell'ambito del settore finanziario. Chiederei inoltre una spiegazione un po' più articolata riguardo all'articolo 2, che interviene a modificare una serie di disposizioni del decreto delegato n. 89 del 2013, andando a intervenire comma per comma su varie definizioni e articoli. Vorrei capire quali sono le motivazioni che hanno portato a queste modifiche. Se il Segretario potesse fornirci una panoramica generale, credo sarebbe utile per comprendere meglio quale sia lo scopo complessivo di questo progetto di legge e gli obiettivi che intende perseguire, considerato che i temi affrontati dai due articoli sono piuttosto diversi.

Luca Gasperoni (PDCS): Molto velocemente, si tratta di un progetto di legge che va sostanzialmente a specificare, o meglio ad aggiornare, alcuni requisiti che riguardano soprattutto il comparto assicurativo. È un settore sicuramente interessante anche per la nostra economia, molto sviluppato soprattutto nel territorio italiano e che, nel corso degli anni, si è in qualche modo fuso con quello bancario. Oggi il comparto assicurativo è infatti in grado di proporre anche soluzioni di investimento che, pur con caratteristiche diverse, sono a tutti gli effetti prodotti di risparmio o di investimento. Ritengo quindi corretto procedere con questo aggiornamento. Credo inoltre che, come Governo, ci sia la necessità di fare una riflessione complessiva su questo settore e valutare se vi sia la possibilità di attrarre anche compagnie estere, non nate sul territorio sammarinese ma che possano insediarsi nella Repubblica. Questo, oltre a portare prestigio a San Marino, potrebbe contribuire anche a dare un miglioramento al nostro sistema bancario.

Segretario di Stato Marco Gatti: Vado un po' a memoria, ma mi sembra che inizialmente la norma prevedesse una distinzione tra banche e imprese finanziarie, perché gli altri soggetti non erano contemplati. Oggi, invece, è stata introdotta una distinzione diversa, inserendo tra i soggetti più strutturati le banche e le imprese di assicurazione. Chiaramente non parliamo dei broker, ma delle compagnie di assicurazione che operano come stabile organizzazione all'interno della Repubblica e che realizzano propri prodotti finanziari, motivo per cui è stata prevista una tassa più significativa, trattandosi di soggetti più strutturati. Per tutti gli altri soggetti, invece, ci si è riallacciati all'imposta prevista per le finanziarie, pari a 10.000 euro. Questo è stato l'intendimento della modifica. Sono poi stati individuati e definiti in maniera più puntuale tutti i soggetti interessati, perché in precedenza, non essendo espressamente previsti, si procedeva sostanzialmente per interpretazione. Oggi si è deciso di introdurre definizioni precise, distinguendo, ad esempio, la compagnia di assicurazione sammarinese da quella estera, che non risiede sul territorio ma può operare in regime di libera prestazione di servizi, così come sono state definite figure quali il soggetto passivo d'imposta e il rappresentante fiscale. Con l'apertura del mercato e dei servizi era necessario fornire definizioni più puntuali rispetto alla semplice interpretazione adottata dall'autorità fino a oggi.

Esame dell'articolato

Articolo 1: approvato a maggioranza

Segretario di Stato Marco Gatti: Articolo 1, modifica dell'articolo 40 della legge 16 dicembre 2004 numero 172 e successive modifiche. Il primo comma dell'articolo 40 della legge 16 dicembre 2004 numero 172 e successive modifiche è così modificato: "Ogni società costituitasi previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 17 novembre 2005 numero 165 e successive modifiche deve corrispondere, decorsi 36 mesi dalla data di iscrizione nel registro delle società, una tassa annuale dell'importo di seguito specificato: a) euro 75.000 per le banche e le imprese di assicurazione, ovvero

riassicurazione; b) euro 10.000 per gli altri soggetti autorizzati ai sensi della legge numero 165 del 2005 e successive modifiche".

Gaetano Troina (D-ML): Volevo riprendere una domanda che avevo già posto in precedenza. Chiedevo quale fosse, fino a oggi, l'importo versato annualmente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, perché non ho notizia di importi diversi. Vorrei poi precisare meglio un altro aspetto. Ho consultato il testo della legge n. 165 del 2005 perché mi è sorto un dubbio sulla definizione di impresa di assicurazione e di riassicurazione. Nella LISF non ho trovato una definizione precisa di cosa si intenda per impresa di assicurazione o di riassicurazione. Mi chiedo quindi se siamo sicuri che i broker o le agenzie operanti sul nostro territorio siano esclusi dall'applicazione di questa disposizione, perché, in assenza di una definizione puntuale, il termine "impresa" potrebbe ricomprendere in generale tutti gli operatori economici che svolgono questo tipo di attività. Vorrei sapere se questo aspetto è stato verificato oppure no. In caso contrario, credo che sarebbe opportuno fare un approfondimento, perché la LISF definisce l'attività assicurativa, cioè cosa possono svolgere le compagnie, ma non definisce espressamente cosa sia un'impresa di assicurazione. Questa definizione mi sembra venga introdotta nell'articolo successivo, ma non viene comunque aggiunta una definizione specifica di impresa di assicurazione. Chiedo quindi un chiarimento su questi punti.

Segretario di Stato Marco Gatti: Non so con certezza quale importo pagassero fino a oggi. È possibile che versassero i 10.000 euro previsti per le finanziarie. Non so nemmeno quante siano attualmente le imprese di assicurazione. Dovrebbero essere due. Poiché la definizione precedente era piuttosto ampia, probabilmente venivano assimilate alle finanziarie, ma non ne sono sicuro. Bisognerebbe chiederlo a chi applicava concretamente la norma. Proprio per questo motivo oggi è stata introdotta una definizione molto più puntuale. Per quanto riguarda la riassicurazione, si tratta di attività svolte all'ingrosso: non si rivolgono direttamente al cliente finale, ma riassicurano le compagnie di assicurazione. Le assicurazioni, invece, sono quelle che si rivolgono direttamente agli utenti con prodotti finiti, come le polizze per i mezzi di trasporto o le assicurazioni personali. A loro volta, per ripartire il rischio assunto, possono rivolgersi alle imprese di riassicurazione, che condividono il rischio preso in carico dalla compagnia assicurativa.

Articolo 2: approvato a maggioranza

Segretario di Stato Marco Gatti: Articolo 2. La lettera E del primo comma dell'articolo 1 del decreto delegato 23 luglio 2013 n. 89 è così modificata: "Compagnia di assicurazione sammarinese: società avente sede legale nella Repubblica di San Marino, autorizzata all'esercizio delle attività di cui alle lettere G ovvero H dell'allegato 1 della LIS". La lettera F del primo comma dell'articolo 1 del decreto delegato n. 89 del 2013 è così modificata: "Compagnia di assicurazione estera: società avente sede legale all'estero e autorizzata nel Paese di origine all'esercizio dell'attività assicurativa ovvero riassicurativa". La lettera J del primo comma dell'articolo 1 del decreto delegato n. 89 del 2013 è così modificata: "Soggetto passivo d'imposta: le compagnie di assicurazione sammarinesi e le compagnie di assicurazione estere che operano nel ramo danni e coprono rischi ubicati a San Marino". La lettera L del primo comma dell'articolo 1 del decreto delegato n. 89 del 2013 è così modificata: "Rappresentante fiscale: soggetto giuridico, persona fisica o società residente o avente sede legale nella Repubblica di San Marino, nominato dalla compagnia di assicurazione estera, quando soggetto passivo d'imposta, al fine di provvedere all'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto delegato derivanti dall'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni ramo danni". Il primo comma dell'articolo 2 del decreto delegato n. 89 del 2013 è così modificato: "È istituita l'imposta da applicarsi sulle assicurazioni contro i danni nella misura del 4% dell'imponibile, definito dall'articolo 6. Soggetti passivi dell'imposta sono le compagnie di assicurazione sammarinesi e le compagnie di assicurazione estere che operano nel ramo danni e coprono rischi ubicati a San Marino". Il primo comma dell'articolo 3 del decreto delegato n. 89 del 2013 è così modificato: "Ai fini del presente decreto

delegato, le compagnie di assicurazione estere, quando soggetti passivi d'imposta, devono nominare un rappresentante fiscale a San Marino allo scopo di adempiere a tutte le formalità previste nel presente decreto delegato e nel regolamento di cui all'articolo 8". È abrogato il terzo comma dell'articolo 9 del decreto delegato n. 89 del 2013, con effetto decorrente dalle conseguenti modifiche al regolamento 29 novembre 2013 n. 7 che il Congresso di Stato adotterà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gaetano Troina (D-ML): Ci riprovo, visto che anche questo articolo parla di definizioni. Prima non chiedevo cosa si intendesse per assicurazione o riassicurazione. Facevo semplicemente presente che né la legge n. 172 del 2004 né la LISF contengono una definizione della dicitura "impresa di assicurazione" o "impresa di riassicurazione". Il termine "impresa", non avendo una definizione precisa nel nostro ordinamento, viene generalmente ricondotto alla titolarità di un codice operatore economico. Mi chiedo quindi se non possa essere interpretato nel senso di ricomprendere anche, ad esempio, l'agenzia di Borgo Maggiore di una compagnia assicurativa, oppure quelle di Dogana o Domagnano che, pur operando per conto di una compagnia madre, sono titolari di un proprio codice operatore economico e svolgono attività assicurativa. Spero di essere stato più chiaro rispetto all'intervento precedente. Per come è scritto il testo, visto che si interviene proprio sulle definizioni, credo sarebbe opportuno chiarire questo aspetto, considerato che a San Marino esistono numerose agenzie che non operano come compagnie autonome ma come rivenditori di prodotti di compagnie assicurative più grandi, anche internazionali. Vorrei capire se è stato valutato il rischio che questa formulazione possa risultare poco chiara.

Maddalena Muccioli (PDCS): Stavo riguardando i passaggi della LISF e, se non erro, viene definito l'esercizio professionale riservato alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Mi riferisco all'articolo 1, comma 1, lettera R, dove l'impresa di assicurazione è individuata come la società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera G dell'allegato 1, che definisce le relative tipologie di attività. Mi sembra quindi che vi sia un collegamento tra impresa di assicurazione e società autorizzata. Da come leggo la norma, un operatore economico individuale con un semplice codice operatore economico non rientrerebbe in questa definizione. Questa è però la lettura che mi sembra di poter dare.

Luca Della Balda (Libera): A ulteriore conferma di quanto appena detto dal collega, sempre l'articolo 1, alla lettera U, parla di intermediario assicurativo. Le agenzie sono quindi intermediari assicurativi, mentre le imprese di assicurazione sono le compagnie che esercitano direttamente l'attività assicurativa nei rami vita, danni e così via. Ritengo quindi che il problema sia superato. Naturalmente questa è una mia opinione.

Articolo 3: approvato a maggioranza

La legge viene messa in votazione e approvato con 10 voti favorevoli e 3 astenuti

Relatore unico: Luca Gasperoni (PDCS)

4. Esame in sede referente del progetto di legge “Modifica all’articolo 104 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 - Composizione e nomina della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica” (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze)

Segretario di Stato Marco Gatti: Il presente progetto di legge interviene sulla disciplina concernente la composizione e la nomina della Commissione di controllo della finanza pubblica, prevista dalla legge 18 febbraio 1998 n. 30, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per la nomina dei componenti e all'introduzione di specifiche cause di incompatibilità. L'obiettivo è rafforzare i principi di imparzialità, trasparenza, indipendenza e buon andamento dell'azione amministrativa. La modifica

dei requisiti di nomina si rende necessaria alla luce delle novità introdotte, in particolare, dall'articolo 107 della legge 18 febbraio 1998 n. 30, come sostituito dall'articolo 9 del decreto delegato n. 133 del 2023, e dall'articolo 109 della medesima legge, anch'esso sostituito dall'articolo 9 del decreto delegato n. 133 del 2023, che hanno introdotto i controlli successivi a campione. Si ritiene pertanto opportuno che, nell'analizzare eventuali vizi di legittimità, la Commissione possa contare almeno su due figure iscritte all'Albo professionale degli avvocati e notai. La previsione dell'iscrizione agli Albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati e notai è finalizzata a garantire che la composizione della Commissione rispecchi elevati standard qualitativi e sia idonea a svolgere efficacemente le funzioni attribuite. Altro elemento centrale dell'intervento normativo è rappresentato dalla reintroduzione di cause di incompatibilità, già previste nell'originario articolo 104 della legge n. 30 del 1998, espressamente tipizzate per evitare sovrapposizioni di ruoli e interessi. Le incompatibilità riguardano l'esercizio della funzione di membro del Consiglio Grande e Generale, le cariche di presidente, segretario politico e membro della segreteria politica dei partiti e movimenti politici. È inoltre prevista l'incompatibilità con rapporti di lavoro contrattuali o convenzionali continuativi, di qualsiasi natura, con lo Stato, con gli enti del settore pubblico allargato, con enti a partecipazione pubblica o comunque appartenenti a organismi i cui atti sono sottoposti al controllo della Commissione. Tali disposizioni sono finalizzate a preservare l'indipendenza di giudizio dei componenti e a tutelare l'interesse pubblico.

Nicola Renzi (RF): Questa, invece, è una proposta che ritengo inaccettabile, anche perché è completamente disorganica. Abbiamo un sistema di incompatibilità nel quale ogni settore ha regole diverse: in un caso il limite è di due anni, in un altro di uno, in un altro ancora di sei mesi. Ogni Segretario di Stato arriva e modifica la normativa del proprio ambito come preferisce, introducendo incompatibilità diverse da quelle previste altrove. Non esiste una regola uniforme. Ognuno scrive le norme a modo suo e così si crea un sistema privo di coerenza. Qui, ad esempio, si stabilisce che qualunque dipendente pubblico, o dipendente di enti pubblici, non possa far parte della Commissione. Sembra quasi che si parta dal presupposto che un dipendente pubblico non possa essere imparziale, come se non fosse in grado di valutare autonomamente una pratica. Si continua a sostenere che chi ha avuto un incarico politico o un'appartenenza politica porti con sé uno stigma permanente e debba essere escluso da qualunque incarico. Vorrei sapere chi ha chiesto questa norma e chi l'ha scritta, perché appare evidente che sia costruita per incidere su situazioni specifiche. Se davvero vogliamo affrontare il tema delle incompatibilità, facciamolo in maniera organica e con regole valide per tutti, non con interventi diversi per ogni organismo. Abbiamo già visto discussioni analoghe per altre nomine e il criterio cambia ogni volta a seconda delle convenienze. Così non funziona. Si continua inoltre a restringere la platea delle persone che possono ricoprire determinati incarichi e poi ci si lamenta perché non si trovano candidati sammarinesi e bisogna ricorrere a professionisti stranieri. Anche il metodo utilizzato mi sembra profondamente sbagliato: si interviene con norme costruite per colpire qualcuno o per impedire determinate nomine. È un modo di governare che considero il più becero possibile.

Gian Nicola Berti (AR): Al di là dei giudizi, sempre molto coloriti, espressi dal consigliere Renzi, credo che questo progetto di legge presenti due aspetti positivi. Il primo riguarda la ricerca della competenza. La Commissione di controllo deve essere composta da persone in grado di valutare la legittimità degli atti e, da questo punto di vista, l'innalzamento dei requisiti professionali rappresenta un elemento positivo. Non possiamo affidare questo tipo di controlli a persone che non possiedono le competenze necessarie. Il secondo aspetto riguarda le incompatibilità. Ho sempre sostenuto che in un Paese come il nostro sarebbe preferibile fare affidamento sull'obbligo di astensione e sulla disciplina del conflitto di interessi piuttosto che moltiplicare le incompatibilità. Tuttavia, se si ritiene necessario reintrodurre alcune incompatibilità, lo si può fare. Il problema è che questa legge non affronta il tema in maniera complessiva. Esistono altri ambiti ben più delicati nei quali le incompatibilità continuano a essere disciplinate in modo disarmonico e non sempre riescono a prevenire effettivi conflitti di

interesse. Molto spesso il conflitto di interessi viene evidenziato o ignorato a seconda della convenienza politica del momento.

Gaetano Troina (D-ML): Anche noi, come forza politica, avevamo espresso perplessità già in prima lettura, perché riteniamo che questo modo di intervenire sulla composizione della Commissione non sia del tutto corretto. Entrando nel merito dell'articolo 1, noto che viene eliminata la figura del magistrato designato dal Tribunale, scelta che posso anche comprendere, considerato il carico di lavoro dell'autorità giudiziaria. Contestualmente, però, vengono modificati i requisiti degli altri componenti. I membri designati dal Consiglio Grande e Generale passano da tre a quattro e si specifica che uno svolga la funzione di presidente e uno sia proposto dai gruppi di opposizione. Scritta in questo modo, la norma sembra escludere implicitamente che il presidente possa essere indicato dall'opposizione. Inoltre si prevede che due componenti siano iscritti all'Albo degli avvocati e notai e due a quello dei commercialisti, ma poi, per quanto riguarda i compensi, viene richiamato esclusivamente il tariffario dei dottori commercialisti. Vorrei capire per quale motivo sia stato scelto quel riferimento anche per gli avvocati e notai. Sul tema delle incompatibilità condivido molte delle osservazioni già formulate. Comprendo il divieto per i dipendenti pubblici, visto che la Commissione controlla anche l'attività della pubblica amministrazione, ma non comprendo la previsione secondo cui debba trascorrere un anno dalla cessazione del mandato consiliare prima di poter essere nominati. Non capisco quale garanzia aggiuntiva offra questo limite temporale. O si è consiglieri e quindi si svolge attività politica, oppure non lo si è più. L'aver lasciato il Consiglio da un anno non mi sembra aggiungere particolari garanzie di imparzialità. C'è poi un altro problema: continuiamo a restringere il numero delle persone che possono ricoprire questi incarichi, imponendo requisiti sempre più stringenti. Soprattutto tra avvocati e notai il numero di professionisti disponibili è sempre più limitato e, in molti organismi, dove i compensi sono modesti o inesistenti, è sempre più difficile trovare persone disponibili ad assumersi responsabilità così rilevanti. Per questo motivo rimane la sensazione che interventi di questo tipo servano soprattutto a escludere qualcuno o a favorire qualcun altro, quando invece l'obiettivo dovrebbe essere quello di mettere le persone più competenti al posto giusto, nell'interesse dell'intero sistema Paese.

Sara Conti (RF): Non c'è molto da aggiungere rispetto a quanto hanno già evidenziato i colleghi dell'opposizione. È abbastanza evidente quanto rilevato poco fa dal commissario Renzi: questo intervento normativo sembra costruito appositamente per escludere qualcuno oppure, in altri casi, per consentire la nomina di qualcun altro. Fin dall'inizio abbiamo definito questa proposta una norma *ad personam*, perché ci è sembrato chiaro quale fosse il suo obiettivo principale. Sinceramente non comprendo neppure la ragione per cui si sia deciso di reintrodurre incompatibilità che erano già contenute nell'originario articolo 104 della legge del 1998, ed è una delle domande che vorrei rivolgere al Segretario di Stato. Al di là delle difficoltà, che spesso già esistono, nell'individuare persone che abbiano tutti i requisiti richiesti e nessuna delle incompatibilità previste, ritengo corretto affrontare seriamente il tema dei conflitti di interesse. Tuttavia, se si vuole fare una riflessione sulle incompatibilità, questa deve essere organica e valere per tutti. Non è possibile intervenire ogni volta sul singolo organismo, modificando le regole a seconda che si voglia favorire o escludere una determinata persona. Se una norma non piace alla maggioranza viene cambiata; se invece c'è una candidatura non gradita, si modifica la legge per impedirla. Non è questo il modo corretto di legiferare. Anche l'incompatibilità prevista per chi lavora negli enti del settore pubblico allargato mi lascia perplesso: non vedo perché un funzionario pubblico, solo in quanto tale, non possa essere considerato compatibile. Allo stesso modo non comprendo la previsione secondo cui debba trascorrere un anno dalla cessazione del mandato consiliare. Se una persona non è più consigliere, per quale motivo dovrebbe attendere un anno prima di poter essere nominata? E perché proprio un anno? Sembra una scelta del tutto arbitraria. Per tutte queste ragioni continuo a ritenere che questo provvedimento non rappresenti il modo migliore per individuare le persone più adatte a svolgere questo tipo di incarico.

Segretario di Stato Marco Gatti: Parto dalla domanda su chi abbia chiesto questa modifica. L'ha chiesta il Congresso di Stato, perché ci siamo resi conto che, con la modifica normativa del 2011, eliminando il magistrato designato dalla Commissione erano state eliminate anche tutte le incompatibilità che erano previste nella disciplina originaria. Di fatto oggi un dipendente pubblico potrebbe trovarsi a svolgere il controllo di legittimità sugli atti della pubblica amministrazione, e personalmente ritengo che questo non sia corretto. Per quanto riguarda la comprovata esperienza nelle materie richieste, le riflessioni sono nate anche dal confronto con diversi presidenti della Commissione che si sono succeduti negli anni. Tutti hanno evidenziato la necessità di rafforzare la presenza degli avvocati, perché se è vero che i commercialisti sono indispensabili per le valutazioni economico-finanziarie e di bilancio, è altrettanto vero che la Commissione svolge un controllo di legittimità e, quindi, deve poter contare su professionisti in grado di valutare il corretto rispetto delle norme. Per questo motivo abbiamo previsto che i componenti siano iscritti agli Albi professionali sammarinesi dei dottori commercialisti ed esperti contabili oppure degli avvocati e notai. Abbiamo inoltre ritenuto che gli obblighi deontologici connessi all'appartenenza a un ordine professionale rappresentino un'ulteriore garanzia per l'attività svolta dalla Commissione. La norma non è stata scritta contro qualcuno. Se l'obiettivo fosse stato quello di colpire una persona specifica avremmo previsto la decadenza immediata dell'attuale Commissione e la nomina di una nuova. Invece la disposizione riguarda esclusivamente le future nomine e tiene conto anche delle indicazioni ricevute dai presidenti della Commissione. Abbiamo poi reintrodotta la incompatibilità che era già presente nella legge n. 30 del 1998 e previsto che debba trascorrere un anno dalla cessazione del mandato consiliare. Questo periodo rappresenta, a nostro avviso, un elemento di garanzia, anche perché un consigliere potrebbe dimettersi anticipatamente proprio per essere nominato nella Commissione. Se si ritiene opportuno uniformare questo termine a quello previsto in altri organismi possiamo discuterne, ma ritengo importante mantenere comunque un intervallo temporale tra il mandato consiliare e l'assunzione dell'incarico. Queste sono le motivazioni che hanno portato il Governo a proporre una diversa qualificazione della Commissione di controllo della finanza pubblica, che riteniamo un organismo particolarmente importante.

Nicola Renzi (RF): Prendo atto, anche dagli interventi della maggioranza, che questa legge non sembra suscitare particolare entusiasmo, visto che soltanto un consigliere ha provato a sostenerla. A mio avviso rimane una norma iniqua, inutile e incapace di raggiungere gli obiettivi che il Governo dice di voler perseguire. Se questa è la vostra impostazione, andrete avanti e la voterete, ma continuo a ritenerla una legge che non porta alcun beneficio.

Articolo 1: approvato a maggioranza

Segretario di Stato Marco Gatti: Articolo 1. Modifica dell'articolo 104 della legge 18 febbraio 1998 n. 30 e successive modifiche. L'articolo 104 della legge 18 febbraio 1998 n. 30 e successive modifiche è così sostituito: "Articolo 104 - Composizione e nomina della Commissione di controllo della finanza pubblica. È istituita la Commissione di controllo della finanza pubblica, di seguito anche brevemente Commissione, composta da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla quarta votazione. Le votazioni per la nomina possono essere ripetute anche nella stessa seduta consiliare. La composizione della Commissione è la seguente: a) quattro membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno con funzione di presidente e uno proposto dai gruppi di opposizione. Almeno due di tali membri devono essere iscritti all'Albo professionale degli avvocati e notai; i restanti devono essere iscritti all'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, designato dalla Commissione nazionale delle libere professioni, con funzione di vicepresidente. I membri della Commissione restano in carica per un triennio, con possibilità di riconferma per un periodo non superiore al triennio. Per lo svolgimento della loro funzione è

corrisposto un compenso mensile rapportato al tariffario vigente dell'Ordine professionale dei dottori commercialisti e proporzionato alle presenze alle sedute della Commissione. I valori di riferimento sono stabiliti con cadenza trimestrale dal Congresso di Stato. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con il mandato consiliare, con la carica di presidente, segretario politico e membro della segreteria politica di partiti e movimenti politici, con rapporti di lavoro contrattuali o convenzionali continuativi di qualsiasi natura con lo Stato, con gli enti del settore pubblico allargato, con enti a partecipazione pubblica o comunque con l'appartenenza a organi i cui atti sono sottoposti al controllo della Commissione. Possono essere nominati membri della Commissione coloro che abbiano concluso il mandato consiliare da almeno un anno. Ai membri della Commissione si applica quanto previsto dalla legge 5 settembre 2014 n. 141".

Nicola Renzi (RF): Vorrei soltanto chiedere se avete valutato che, sommando tutte queste incompatibilità, un professionista nominato nella Commissione non potrebbe più svolgere incarichi per gli enti pubblici, né consulenze, neppure occasionali, né essere nominato nelle procedure concorsuali o come liquidatore. Alla fine, con tutti questi vincoli, dovrete trovare cinque professionisti iscritti agli Albi che rispettino tutti questi requisiti. Mi chiedo sinceramente se riuscirete davvero a trovarli. Comunque, andate pure avanti così.

Gaetano Troina (D-ML): Ringrazio il Segretario per aver ricordato la modifica del 2011, perché onestamente mi era sfuggita. È curioso osservare che quella legge fu approvata da una maggioranza composta da PDCS, AP e altre forze politiche, molte delle quali sono ancora oggi rappresentate in Consiglio. Di fatto, quella scelta viene ora ampiamente sconfessata. Comprendo la necessità di reintrodurre alcune incompatibilità per le ragioni illustrate, ma ribadisco le perplessità già espresse durante il dibattito generale. Non mi è stata data una risposta convincente sulla scelta di rendere incompatibili coloro che hanno terminato il mandato consiliare da meno di un anno e, soprattutto, non mi è stato spiegato perché si sia deciso di applicare il tariffario dei dottori commercialisti anche agli avvocati e ai notai. Non capisco come possa essere applicato quel tariffario a professionisti appartenenti a un altro Ordine. Vorrei un chiarimento su questo punto.

Segretario di Stato Marco Gatti: Per quanto riguarda il periodo di un anno dalla conclusione del mandato consiliare, ho già spiegato che l'obiettivo è evitare che l'incarico nella Commissione possa rappresentare una contropartita immediata rispetto alla cessazione del mandato politico. È stato quindi previsto un intervallo temporale proprio per escludere questa eventualità. Per quanto riguarda invece il tariffario, si è scelto quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili perché è l'unico che contempla un'attività assimilabile a quella svolta dalla Commissione. Il tariffario degli avvocati e notai riguarda prestazioni professionali diverse e non comprende questo tipo di attività. Si è quindi ritenuto opportuno assumere come riferimento un unico tariffario professionale, applicandolo a tutti i componenti, dal momento che svolgono la stessa funzione di controllo sull'attività degli enti, degli uffici pubblici e del Congresso di Stato nella gestione della cosa pubblica. Si è preferito utilizzare un parametro professionale esistente piuttosto che stabilire un compenso fisso, individuando nel tariffario dei commercialisti quello maggiormente coerente con l'attività svolta.

Articolo 2: approvato a maggioranza

Dichiarazioni di voto

Nicola Renzi (RF): Ribadiamo la nostra totale contrarietà a questo approccio. È come se da domani qualunque Segretario di Stato, nel proprio ambito di competenza, si svegliasse e decidesse di introdurre nuove e diverse incompatibilità o nuovi criteri di nomina per gli organismi, gli uffici pubblici o le articolazioni della pubblica amministrazione che dipendono dalla propria Segreteria. Evidentemente questa maggioranza procede ormai in questo modo ed è disposta a sostenere

qualunque intervento. È un principio che porta a perseguire costantemente soluzioni inutili e inique e, per questo motivo, non possiamo certamente condividere questo approccio.

La legge viene messa in votazione e approvato con 10 voti favorevoli e 3 contrari

Relatore di maggioranza: William Casali (PDCS)

Relatore di minoranza: Gaetano Troina (D-ML)